



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

Ordinanza n° 8 del 19 OTT 2018

Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuarsi nella stagione invernale 2018/2019.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

ATTESO che:

- in data 9 giugno 2017 è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente Galletti e dai Presidenti di Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel BACINO PADANO", per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria il cui testo è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6/06/2017;
- le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

CONSIDERATO CHE in data 14 settembre 2018 si è tenuta una seduta del tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) dell'agglomerato di Padova "IT0510", integrato con i restanti Comuni avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella quale si è discusso dell'aggiornamento dello stato di qualità dell'aria e delle Misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella stagione invernale 2018-2019 (riunione del CIS del 06/09/2018);

RILEVATO CHE:

le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto e che il sistema di azioni è stato modulato su **tre gradi** di allerta per il PM10:

nessuna allerta – semaforo verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10;

primo livello allerta – semaforo arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

secondo livello allerta – semaforo rosso -: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@albignasego.gov.it

orario: martedì, giovedì 15.30 – 17.30, venerdì 10.00 – 12.30



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRECISATO che se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo;

RITENUTO che sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale;

VISTA la disposizione del tavolo Tecnico Zonale "area metropolitana di Padova" n. 38 del 14/09/2018, pervenuta al protocollo dell'ente con n. 31486 il 24/09/2018, nella quale si prende atto delle misure e delle specifiche individuate dal CIS per la prossima stagione invernale 2018/2019, relative in particolare al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

RITENUTA la necessità di assumere iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria tenuto conto dell'Accordo padano e del CIS succitato;

TENUTO conto delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 19/10/2018 con la quale sono state stabilite le azioni da attuare per ridurre gli inquinanti atmosferici nella stagione invernale 2018/2019;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa;

VISTE:

- la DGRV 1908/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la DGRV 1009/2016 Approvazione delle "linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";

VISTO:

- la Legge Regionale 33/58 e successive modificazioni;
- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- l'art. 5 del DPR 74/2013;
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto del Comune di Albignasego;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel periodo intercorrente tra il 22/10/2018 e il 31/03/2019, le seguenti limitazioni:



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

- **il divieto** di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- **il lavaggio delle strade**, solo con temperature maggiori di 3°C;
- **la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C), ad esclusione di case di riabilitazione;
- **il divieto di spandimento** dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- **il divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc....) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- **il divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe **"3 stelle"** secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
- **l'obbligo di utilizzare** nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ENI ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- **prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

IN RELAZIONE AI DIVIETI CHE SCATTANO AL VERIFICARSI DEL PRIMO LIVELLO (Semaforo Arancio) E SECONDO LIVELLO (Semaforo Rosso) DI ALLERTA saranno potenziati i controlli con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

AVVERTE

- Che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal testo Unico Ambiente, D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Rurale e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@albignasego.gov.it

orario: martedì, giovedì 15.30 – 17.30, venerdì 10.00 – 12.30



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

- **la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C), ad esclusione di case di riabilitazione;
- **il divieto di combustione all'aperto** dei materiali vegetali, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015;
- **il divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe **"3 stelle"** secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
- **l'obbligo** di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

Al verificarsi del Primo livello di allerta "Semaforo Arancio" - Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti -

ORDINA OLTRE AI PRECEDENTI PUNTI

- **il divieto** di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- **il divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc....) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- **il divieto di spandimento** dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

Al verificarsi del Secondo livello di allerta "Semaforo Rosso" - Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì -giornate di controllo - sui 10 giorni antecedenti -

ORDINA

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@albignasego.gov.it

orario: martedì, giovedì 15.30 – 17.30, venerdì 10.00 – 12.30



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

- la NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);
- CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)
- Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale, al sito istituzionale con indirizzo www.obizzi.it e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica** della suesposta proposta di ordinanza, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del regolamento com.le in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Per Il Responsabile 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale" T.A.

Arch. ~~Lorenza~~ GRIGGIO

19 OTT 2018

Albignasego, li _____

IL SINDACO
Avv. Filippo GIACINTI

